



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento  
Aprile 2022**

**Fondazione  
Rubes Triva**



**ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE****FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO****URBINO 4, 5, 6 MAGGIO 2022**[IL SITO DEL FESTIVAL](#)

Dal 4 al 6 maggio p.v., ad Urbino si terranno gli Stati Generali del primo Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dal titolo "La sfida della prevenzione partecipata", pensato per dar voce al bisogno collettivo di fare di più in prevenzione e per promuovere la consapevolezza e l'impegno di tutti in prima persona.

Sollecitata dall'appello ripetutamente rivolto dal Presidente della Repubblica, la Fondazione Rubes Triva, di concerto con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino – nel cui ambito opera l'Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, ha organizzato il primo Festival Internazionale dedicato all'approfondimento delle tematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamando i massimi esperti della materia.

Il Festival ospiterà la Conference on the Future of Europe (CoFoE) e, nella sessione dedicata alla formazione, sarà occasione di presentazione della Scuola di Alta Formazione "Alberto Andreani", che prenderà avvio il giorno 6 maggio, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino.

L'intero evento si svolgerà in presenza presso le sale del Palazzo Ducale di Urbino e sarà fruibile su piattaforma zoom e in streaming, con traduzione simultanea per la lingua inglese.

La partecipazione al Festival in oggetto è gratuita, previa iscrizione obbligatoria sul sito <https://www.festivalsalutesicurezzaelavoro.it>, e costituisce aggiornamento formativo per tutte le figure della sicurezza.

# Sommario

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### **PREMI INAIL, FISSATA AL 15,27% LA RIDUZIONE PER IL 2022**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Guida al Lavoro", 8 aprile 2022, n. 15

4

### **INDIVIDUATE DALL'INL LE PRIORITÀ DI INTERVENTO DELLA VIGILANZA PER IL 2022**

Antonella Iacopini, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 5 aprile 2022

5

### **SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI "RAIDERS": IL QUADRO DELLE TUTELE E DELLE CRITICITÀ**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2022

7

### **NUOVE CODICE APPALTI, NORME SULLA SICUREZZA INDEROGABILI**

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

*Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 marzo 2022

13

### **SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE TRAMITE I MEDICI DELL'INAIL**

Michele Regina, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 31 marzo 2022

15

### **SICUREZZA SUL LAVORO, POTENZIATI GLI OBBLIGHI A CARICO DEI PREPOSTI**

Michele Regina, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 31 marzo 2022

17

### **TIROCINI EXTRACURRICULARI, MULTA FINO A 6MILA EURO SE NON SI PAGA L'INDENNITÀ**

Luigi Caiazza, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 22 marzo 2022

19

### **ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI TRAMITE UNA PROVA PRATICA**

Gabriele Taddia, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 7 marzo 2022

21

## SENTENZE

### **COVID FUORI DALLE POLIZZE INFORTUNI MA UNA SENTENZA RICONOSCE I DANNI**

Francesco Maruffi e Giulia Raffaelli,

*Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 4 aprile 2022

23

### **PREMI INAIL, VARIAZIONE SOLO DOPO LA NOTIFICA**

Francesco Favi e Luciano Racchi,

*Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 1 aprile 2022

25

### **IL DATORE DI LAVORO DI FATTO È TENUTO AGLI OBBLIGHI**

#### **IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

Marco Tesoro, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 18 marzo 2022

27

---

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, CONTESTAZIONE NON UNIVOCA ALLA POSIZIONE DI  
GARANZIA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO**

*Cipriano Ficedolo, Il Sole 24 ORE, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 17 marzo 2022*

**29**

---

**L'ESPERTO RISPONDE**

*Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde"*

**33**

---

**RASSEGNA NORMATIVA****35**

---

**Chiusa in redazione il 6 aprile 2022**

*news e approfondimenti*

## **PREMI INAIL, FISSATA AL 15,27% LA RIDUZIONE PER IL 2022**

*Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Lavoro", 8 aprile 2022, n. 15*

Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, conferma la misura della riduzione pari al 15,27% per l'anno 2022, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura agevolativa è fissata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro determinata dall'INAIL con la delibera n. 238 del 21 settembre 2021.

La riduzione deve essere applicata ai premi speciali determinati ai sensi dall'art. 42 del Testo Unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro, vale a dire:

- > ai premi unitari dovuti dalle scuole, dai pescatori, dai frantoi, dai facchini, braccianti, vetturini ed ippotrasportatori;
- > ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- > ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'INPS, nelle more della loro revisione tariffaria.

La riduzione in argomento non è applicata ai premi per i quali intervenga l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi vigenti al 1° gennaio 2022.

*news e approfondimenti*

## INDIVIDUATE DALL'INL LE PRIORITÀ DI INTERVENTO DELLA VIGILANZA PER IL 2022

*Antonella Iacopini, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 5 aprile 2022*

Con la fine dello stato di emergenza sanitaria, l'Ispettorato nazionale del lavoro vuol accompagnare la ripresa economica e sociale di lavoratori e aziende garantendo il necessario presidio a tutela del diritto al lavoro legale, sicuro, equo e dignitoso. Questo quanto emerge dal "Documento di programmazione della vigilanza per il 2022" pubblicato il 4 aprile e diramato con nota 2016/2022. Nel documento vengono illustrate le principali linee di orientamento e di indirizzo per lo svolgimento, nell'anno in corso, dei controlli di competenza del personale ispettivo in materia di lavoro, previdenza e assicurazione sociale, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, nel documento firmato dal direttore dell'Ispettorato, viene posto in premessa l'accento sulle novità introdotte dal Dl 146/2021, che ha recentemente esteso a tutti i settori le funzioni attribuite al personale ispettivo dell'Inl in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. L'Ispettorato intende, dunque, mettere in campo tutte le forze necessarie, anche in ragione del progressivo incremento delle dotazioni organiche, per garantire il presidio a tutela della salute e sicurezza del lavoro in tutte le aziende, intese ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 del decreto legislativo 81/2008, e soprattutto in quelle operanti negli ambiti a maggior rischio di infortunio. Ciò anche al fine di aderire all'approccio vision zero, delineato nel Quadro strategico Ue 2021-2027 della Commissione europea e mirato a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché a ridurre il numero dei decessi correlati al lavoro.

Uno degli obiettivi da perseguire nel 2022 è l'incremento delle sinergie con gli altri attori istituzionali, già sperimentate – con ottimi risultati – nell'ambito di alcune task force, attivate nel corso dell'anno precedente, volte a sviluppare modelli multi-agenzia di condivisione e intervento operativo. Inoltre, viene messa in risalto l'importanza di improntare la programmazione degli accessi ispettivi a una valutazione attenta degli indici di rischio disponibili, anche sulla base di un assiduo confronto con tutti i soggetti che, a livello territoriale, concorrono al corretto funzionamento del mercato del lavoro, rafforzando quanto

più possibile il rapporto di fiducia con i lavoratori e mantenendo costante il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni sindacali e datoriali.

Anche per il 2022 si conferma il contrasto agli illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico. I principali fenomeni sotto la lente di ingrandimento saranno, quindi:

- il lavoro sommerso e il caporalato;
- le illecite esternalizzazioni - attenzionando anche i fenomeni transnazionali di mobilità dei lavoratori;
- le interposizioni di manodopera;
- l'illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi;
- la verifica del corretto svolgimento dei tirocini extracurricolari e dei percorsi formativi scuola lavoro;
- la verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche stanziata a supporto delle aziende in crisi e dei lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia in termini di reddito, disoccupazione e precarietà economica.

*news e approfondimenti*

## SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI "RAIDERS": IL QUADRO DELLE TUTELE E DELLE CRITICITÀ

*Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2022*

La pandemia da SARS-COV-2 e i nuovi scenari che progressivamente si stanno affermando all'interno del sempre più fragile mercato del lavoro stanno nuovamente facendo riemergere il tema del rapporto tra la "nuove" forme flessibili d'impiego e la salute e la sicurezza sul lavoro.

Invero, il legislatore già in passato prima con il D.Lgs. n.276/2003 e, poi, con il D.Lgs. n.81/2008 e il successivo decreto "ripensamento" n.106/2009, da un lato ha introdotto un regime generale, che va a incastonare nella valutazione dei rischi anche quelli legati alla specifica tipologia contrattuale (art.28, c.1), mentre dall'altro ha dettato disposizioni specifiche in materia di somministrazione di lavoro, lavoro a termine, lavoro intermittente (cfr. D.Lgs. n.81/1015), oltre che di distacco del personale e di collaborazioni coordinate e continuative (cfr. art. 3, D.Lgs. n.81/2008).

Tuttavia, nel frattempo il mercato del lavoro ha cambiato nuovamente e rapidamente "pelle" e sotto la spinta della tecnologia la flessibilità organizzativa passa anche attraverso formule del tutto innovative (o quasi) come il lavoro attraverso piattaforme anche digitali, ossia il lavoro del popolo dei cd. "riders" ma, come vedremo, il legislatore italiano stenta a definire in modo chiaro uno specifico regime protettivo sul piano della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Invero, va considerato che proprio per quanto riguarda il lavoro dei riders con il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", convertito con modifiche dalla legge 2 novembre 2019, n.128, il Governo ha deciso d'intervenire sul fronte delle tutele in materia di lavoro di questi lavoratori "fattorini", che effettuano la consegna di prodotti sulla base di un ordine gestito attraverso una piattaforma telematica.

Sotto tale profilo giova ricordare che già da tempo la dottrina aveva sottolineato l'urgenza di un intervento da parte del legislatore per regolare un settore, come quello del "Food Delivery", basato sull'impiego delle nuove tecnologie e sul

ricorso a formule contrattuali che hanno innescato anche dei contenziosi sulla qualificazione subordinata o autonoma dei rapporti di lavoro.

Con il D.Lgs. n.101/2019, che ha novellato il D.Lgs. n. 81/2015 (cd. "jobs act tipologie contrattuali") inserendo il nuovo capo V-bis, da un lato sono stati accolti, quindi, i diversi indirizzi espressi della giurisprudenza a cui, come vedremo, si aggiunge anche il recente e discusso intervento della S.C. di Cassazione, sezione Lavoro, 24 gennaio 2020, n.1663, mentre dall'altro è stato definito quasi genericamente, purtroppo, il regime della salute e della sicurezza sul lavoro per i riders e ciò, evidentemente, rischia di complicare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro che si trovano a dover fare i conti con il complesso quadro del D.Lgs. n. 81/2008.

### **La nozione ambigua di "rider"**

Per comprendere tali criticità occorre riflettere sul fatto che la stessa definizione di "rider", che emerge dall'art.47-bis del D.Lgs. n. 81/2015, come novellato dal D.L. n.101/2019, appare invero molto contorta e ambigua, in quanto afferma che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali".

Tale norma, quindi, da un lato specifica gli elementi che contraddistinguono il lavoro tramite piattaforme mentre, dall'altro, parla espressamente di "lavoratori autonomi" anche se – e qui occorre prestare molta attenzione – nell'incipit è precisato "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1" del D.Lgs. n.81/2015, che regola le collaborazioni etero-organizzate dal committente.

Di conseguenza, il legislatore pur riconoscendo, di base, che i rapporti di lavoro in questione possono essere autonomi, nella forma della prestazione occasionale (art. 2222 c.c.) o più verosimilmente della collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n.3, c.p.c.), qualora di fatto si concretizzi una collaborazione organizzata dal committente, secondo quanto prevede il già richiamato art. 2, c.1, del D.Lgs. n.81/2015, troverà applicazione il regime previsto per il lavoro subordinato ([1]).

### **Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

In tal senso appare molto illuminante l'orientamento espresso dalla S.C. Cassazione, sezione Lavoro, 24 gennaio 2020, n.1663, che, in considerazione proprio delle modalità correnti con le quali le prestazioni lavorative sono rese in tale ambito, ritiene che il lavoro prestato dai riders ricada quasi sempre nell'ipotesi delle collaborazioni organizzate dal committente, specie dopo la

novella apportata dal D.L. n. 101/2019 proprio all'art. 2, c.1, del D.Lgs. n. 81/2015, con l'effetto, come detto, dell'applicazione della disciplina generale sul rapporto di lavoro subordinato.

Ora per valutare le ricadute di tali disposizioni sul piano della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro va tenuto presente che, accanto a tale definizione, il D.L. n.101/2019, ha inserito nel D.Lgs. n.81/2015, anche il nuovo art.47-septies che al c.3 stabilisce "Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Si tratta, pertanto, di un mero rinvio alla disciplina contenuta nel cd. "Testo unico" della sicurezza n.81/2008, senza però alcuna ulteriore specificazione di rilievo, se non quella che ogni costo della sicurezza è a carico del committente. Tale norma lapidaria ha suscitato, invero, non poche perplessità da parte della dottrina più accorta in quanto se è chiaro che i riders sono anch'essi attratti dalle tutele del D.Lg. n. 81/2008, non lo altrettanto per quanto riguarda il tipo di regime applicabile in concreto con il risultato che si è di fronte ad un'altra disposizione ambigua ([2]).

Di conseguenza per valutare correttamente la portata sul piano applicativo dell'art.47-septies, c.3, del D.Lgs. n. 81/2015, appare indispensabile compiere una sia pur breve ricostruzione sistematica dei regimi di tutela della salute e la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/2008, e della nozione di "luogo di lavoro".

Tale decreto, com'è noto, non prevede un unico regime protettivo ma, al contrario, una tutela del diritto alla salute del lavoratore (cfr. art. 32 e 41 Cost.; art. 2087 c.c.) che, come accennato, in occasione della riforma del 2008, è stata graduata con una differente intensità e contenuti anche in base alla tipologia del contratto di lavoro in essere.

Infatti, è previsto un regime di tutela piena a beneficio di "tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari" (art. 2, c. 1, lett. a).

Pertanto, per tali lavoratori – compresi i soci lavoratori, i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge n. 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali, e alcune altri soggetti equiparati – è previsto un regime "ordinario" in base al quale il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda, ad esempio, la valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR (artt. 17, 28, 29 e ss.); l'assoggettamento alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (art. 41);

l'informazione, la formazione e l'addestramento (artt. 36 e 37); la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (art. 74 e ss.); la messa a disposizione di attrezzature di lavoro a norma (art. 69 e ss.); etc.

Tornando alla definizione legale di lavoratore tutelato dell'art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, si potrebbe ritenere che il superamento del vincolo di subordinazione – sul quale, invece, si basava, l'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 – e l'estensione anche ai prestatori di lavoro "...che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa.... con o senza retribuzione..." rende del tutto superfluo, ai fini dell'identificazione delle tutele antinfortunistiche da osservare, stabilire se si tratta di un lavoratore rider che esegue la propria prestazione in base ad un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) o di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, c.1, n.3, c.p.c.).

Al contrario, invece, la tipologia di contratto riveste ancora oggi un notevole rilievo in quanto l'art. 3 D.Lgs. n. 81/2008, prevede per alcune categorie di lavoratori dei regimi speciali che comportano l'applicazione di tutele più limitate o disposizioni particolari rispetto alla disciplina generale dello stesso decreto.

In particolare, per i lavoratori autonomi che erogano una prestazione di lavoro occasionale ex art. 2222 c.c., il c. 11 dell'art.3, prevede un regime di tutela "ridotta" in quanto il committente è tenuto ad osservare solo gli obblighi previsti dall'art. 21 dello stesso decreto – oltre quelli contenuti nell'art. 26 e in alcune norme particolari (es. per l'edilizia) – e, quindi, su richiesta e a spese del lavoratore, a erogargli la formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (cfr. Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011) e la sorveglianza sanitaria attraverso il proprio medico del lavoro.

Un discorso molto più complesso si pone, invece, per i collaboratori coordinati e continuativi tra i quali come si è detto il D.L. n.101/2019, tende a far rientrare anche i riders; infatti, il c. 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che "Nei confronti...dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente".

Di conseguenza, quindi, se il collaboratore è chiamato a svolgere la propria prestazione all'esterno dei luoghi di lavoro del committente quest'ultimo non sarà tenuto al rispetto della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, mentre in caso contrario sarà tenuto ad applicare il regime "ordinario" previsto da tale decreto per i lavoratori subordinati ed equiparati assumendo, pertanto, la posizione di datore di lavoro per la sicurezza (art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. n.81/2008).

## **Il "luogo di lavoro"**

Alla luce, quindi, di tale disciplina risulta evidente che per quanto riguarda le

collaborazioni coordinate e continuative l'elemento discriminante, ai fini dell'applicazione del regime di tutela del D.Lgs. n. 81/2008, è proprio il luogo di lavoro.

Sotto tale profilo giova osservare che nella definizione di "rider" accolta nel nuovo art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015, uno degli elementi tipizzanti è che la prestazione è resa all'esterno, in ambito urbano, con l'ausilio di una bici o di un veicolo a motore.

Si potrebbe sostenere, pertanto, che tale norma oltre a fare riferimento a un rapporto di lavoro autonomo, identifica un'attività che non viene svolta nei luoghi di lavoro del committente ma all'esterno degli stessi, nel tessuto urbano in cui avvengono le consegne, venendo a mancare, quindi, il presupposto principale per l'applicazione del regime di tutela "ordinario" del D.Lgs. n.81/2008.

Invero, già in passato è stata proposta una soluzione del genere, basata sulla definizione di "luogo di lavoro" contenuta nell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale è, appunto, luogo di lavoro "... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".

Su questo, punto, però deve essere anche richiamato l'orientamento interpretativo seguito dal Ministero del Lavoro e P.S. nell'interpello 16 maggio 2018, n. 3, in base al quale tale definizione legale ha rilevanza "unicamente ai fini dell'applicazione del Titolo II" come traspare chiaramente nello incipit dell'art. 62, c. 1, del citato decreto.

In altri termini, il legislatore ha fatto riferimento al criterio topografico, utilizzato tradizionalmente per individuare un luogo di lavoro, ma solo al fine dell'individuazione dei requisiti di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a osservare per quanto riguarda, ad esempio, l'altezza, la cubatura, la superficie, la pavimentazione, i servizi di benessere, etc. che trovano una specifica regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/2008, oltre che nelle altre norme in materia. Del resto, a ben vedere, nell'art. 62, c.1, del D.Lgs. n. 81/2008, è precisato che "Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I", quindi, ciò lascia intendere che la definizione di luogo di lavoro ai fini dell'applicazione delle altre norme risulta essere agganciata anche al c.d. criterio funzionale.

Il criterio funzionale appare oggi quello maggiormente indicato ai fini prevenzionali, in quanto più adeguato alle odierne dinamiche produttive; il luogo di lavoro è, quindi, quello in cui sono effettuati lavori del ciclo produttivo dell'azienda con la conseguenza che anche nel caso dei riders, al di là della disciplina dell'art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente, se il rapporto è di collaborazione coordinata e continuativa allora appare applicabile la disciplina protettiva "piena" prevista dal D.Lgs. n.

81/2008, per i lavoratori subordinati.

Gli effetti sono naturalmente molto importanti in quanto il committente assumendo la veste di datore di lavoro per la sicurezza sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, focalizzata specificamente anche su quelli tipici dell'attività del rider (turni; traffico veicolare; condizioni metereologiche avverse; ritmi di lavoro; etc.) e a mettere in campo le necessarie misure di prevenzione e protezione – sostanziali e non solo di facciata – che, per altro, consentiranno allo stesso committente di adempiere anche all'obbligo d'informativa sulla sicurezza previsto espressamente dall'art. 47-ter, c.1, del D.Ls. n. 81/2015, introdotto anch'esso dal D.L. n. 101/2019 ([3]).

---

[1] Cfr. Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, 1° aprile 2020, n. 886, che ha ordinato alla società resistente la consegna a favore del rider dei DPI precisando che "pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo pare ricondursi a quelli disciplinati dall'art. 2, D.Lgs. 81/2015", facendo proprio l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 1663/2020. In tal senso anche Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, 14 aprile 2020.

[2] Per un approfondimento si veda P. Pascucci, Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co., in DSL, 2019. Si veda anche A. Rota, La tutela prevenzionistica dei riders nella legge n. 128/2019, in Labour & Law Issues, vol. 6, n.1, 2020.

[3] Si veda anche M. Lai, Prime tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, in DPL, 2019.

*news e approfondimenti*

## **NUOVE CODICE APPALTI, NORME SULLA SICUREZZA INDEROGABILI**

*Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 30 marzo 2022*

Il disegno di legge delega al Governo (approvato dal Senato e ora alla Camera) per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture contiene diversi rimandi alla disciplina del lavoro.

L'adozione di un nuovo codice degli appalti si è resa necessaria a seguito dei vari interventi normativi che hanno inserito numerose modifiche sull'impianto originario del vigente codice emanato con il Dlgs 50/2016, che nel tempo ha perduto la sua organicità anche in relazione alle numerose disposizioni d'urgenza introdotte a seguito dell'epidemia da Covid-19.

Nell'ultimo periodo, con il DI 146/2021, sono state introdotte profonde novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di lavoro irregolare, introducendo alcune importanti modifiche al Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Modifiche, queste ultime, che sono state chiaramente enunciate tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il nuovo codice, nella parte in cui si fa riferimento alla «inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare». Tra le conseguenze che interessano le stesse stazioni appaltanti c'è la previsione, contenuta nella delega, in base alla quale il nuovo codice dovrà stabilire il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale ivi operante, anche mediante specifici percorsi di formazione.

Tra le misure inderogabili a tutela della sicurezza appare rilevante riportarsi alla ridefinizione che il nuovo articolo 14 del citato testo unico ha assegnato al preposto, prevedendo tempestivi poteri d'intervento, la verifica dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali e sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. Non si ritiene, invece, che sussista l'obbligo del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice di comunicare il nominativo del preposto alla stazione appaltante, visto che l'articolo 19, comma 8-Bis, del testo unico individua il destinatario di tale comunicazione nel «datore di lavoro committente», escludendo, implicitamente, l'appalto pubblico. In merito al contrasto al lavoro irregolare si ritiene utile riportarsi al citato testo unico sulla sicurezza, che all'articolo 14 (come

modificato) amplia il campo d'intervento sanzionatorio prevedendo la sospensione dei lavori in caso di impiego irregolare del 10% del personale occupato, in luogo del precedente 20 per cento.

Sempre ai fini del contrasto al lavoro irregolare il nuovo codice, tra le clausole sociali, dovrà prevedere che ai lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore.

In relazione alla tipologia di intervento, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, potranno essere introdotte specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e, infine, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito agli operatori, il nuovo codice dovrà tendere a valorizzare i criteri di verifica formale e sostanziale delle loro competenze tecniche e professionali, del rispetto delle disposizioni relative alla tutela del lavoro. Da qui si deve dedurre che il collegamento con il nuovo testo dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008 appare imprescindibile nella parte in cui viene stabilito che oltre ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, anche i datori di lavoro «ricevono un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

*news e approfondimenti*

## SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE TRAMITE I MEDICI DELL'INAIL

*Michele Regina, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 31 marzo 2022*

L'articolo 10 del DI 24/2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus Sars-CoV-2 (articolo 83 del DI 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino al 30 giugno, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online. L'istituto ricorda che le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare 44/2020.

Alla luce dei differimenti di cui sopra, quindi, i datori di lavoro pubblici e privati i possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online. Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza, l'articolo 83 del DI 34/2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'Inail ricorda che tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili", ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta direttamente ai servizi

territoriali dell'Inail che mette a disposizione i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale". Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Il medico Inail esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Sars-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

*news e approfondimenti*

## SICUREZZA SUL LAVORO, POTENZIATI GLI OBBLIGHI A CARICO DEI PREPOSTI

*Michele Regina, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 31 marzo 2022*

Individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza previste dagli articoli 18 e 19 del Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei primi adempimenti ai quali le aziende devono provvedere per allinearsi alle disposizioni del Dl 146/2021.

Individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza previste dal Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dare prova di aver adempiuto, in caso di ispezione. È uno degli obblighi delle aziende diventato già operativo con le modifiche al Testo unico introdotte dal decreto fisco e lavoro di fine 2021 (Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021). Il provvedimento ha rappresentato il primo passo di quella piccola rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro più volte annunciata ma di fatto sempre rinviata.

Non tutte le novità introdotte dal provvedimento sono già pienamente operative: come confermato dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1 del 16 febbraio 2022, i nuovi obblighi formativi introdotti a carico di datore di lavoro, dirigente e preposti e le relative periodicità saranno efficaci solo con l'emanazione del nuovo accordo della Conferenza Stato Regioni che dovrebbe essere adottato entro il 30 giugno prossimo, anche se si tratta di un termine ordinatorio, suscettibile quindi di essere superato.

### **Che cosa è già operativo**

Quello che invece, certamente è già operativo e la cui violazione può essere sanzionata è l'obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza previste nel dettaglio dall'articolo 19 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), individuazione che a questo punto non è più rinviabile e che deve essere effettuata in forma scritta, perché vi è la necessità di dare prova dell'adempimento in caso di ispezione o, peggio, di infortunio.

Il Dl 146/2021 ha normato l'obbligo giuridico a carico del preposto di intervento e di sospensione dell'attività dei lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, o che adottino comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale. In questi casi, è stato introdotto appunto a carico del preposto l'obbligo di intervenire per far modificare il comportamento illegittimo del lavoratore, segnalare la violazione al superiore gerarchico (anche per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari, se necessari), e, in caso di persistenza della violazione, sospendere l'attività del lavoratore o dei lavoratori interessati.

### **Il tracciamento dell'attività di vigilanza e della formazione**

È opportuno, peraltro (anche se non sussiste un obbligo ad hoc), che il preposto tracci in forma scritta questa attività di vigilanza, poiché potrà costituire una prova a proprio favore e anche a favore dei dirigenti, sul fatto che la sorveglianza sia sempre stata effettuata in modo efficace. Lo stesso obbligo di intervento e di sospensione dell'attività lavorativa, nonché di segnalazione al datore di lavoro, scatta in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Inoltre, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto: un obbligo, anche questo, già pienamente operativo.

Dunque, che cosa è necessario che le aziende abbiano già fatto, per evitare sanzioni e possibili imputazioni in caso di infortunio? Certamente, l'individuazione e la nomina dei preposti, come imposto dalla nuova formulazione dell'articolo 18 del Testo Unico.

Contestualmente, è doveroso anche che il datore di lavoro o il dirigente informino adeguatamente il preposto dei suoi nuovi obblighi e delle modalità di comunicazione delle violazioni: si tratta di un momento formativo che non va confuso con gli obblighi imposti dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008 e dal conseguente accordo Stato-Regioni, ma è una necessaria informazione (che è opportuno tracciare) per consentire al preposto di adempiere in modo corretto ai nuovi obblighi, in modo tale che l'eventuale mancato intervento in caso di violazione, non venga imputato dal preposto stesso a una carente conoscenza del nuovo assetto normativo.

*news e approfondimenti*

## TIROCINI EXTRACURRICULARI, MULTA FINO A 6MILA EURO SE NON SI PAGA L'INDENNITÀ

*Luigi Caiazza, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 22 marzo 2022*

La mancata corresponsione di «una congrua indennità di partecipazione» al giovane partecipante al percorso formativo di orientamento, secondo quanto è stabilito dall'articolo 1, commi 720 e seguenti, della legge 234/2021 (Bilancio 2022), comporta l'applicazione, da parte dell'ispettore del lavoro, di una sanzione amministrativa che va da mille a 6mila euro.

L'obbligo, nonché l'applicazione della sanzione in caso di accertata inosservanza, è già effettivo dall'entrata in vigore della legge di bilancio (ossia dal 1° gennaio scorso) in quanto, pur previsto nei medesimi termini dall'articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, ora abrogato, è stato riprodotto nei medesimi termini dalla richiamata legge di bilancio.

In questi termini si è espresso l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota protocollare 530/2022 di ieri, con la quale fornisce le prime indicazioni alle proprie strutture territoriali in materia di tirocini, intesi come percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ben diversi, dunque, da quelli funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, nel qual caso il tirocinio è definito "curriculare".

Per conoscere le linee guida dei tirocini extracurricolari occorrerà, tuttavia, attendere il nuovo accordo, da definire entro il 30 giugno, tra Stato, Regioni e Province autonome, che non potrà tuttavia prescindere dai criteri già individuati dall'articolo 1, comma 721, della legge 234/2021.

È invece già in vigore l'applicazione delle sanzioni in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio.

Premesso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e né può essere utilizzato in sostituzione di lavoratore dipendente, in caso di eventuale violazione a tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito con l'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

In questo contesto - precisa l'Inl - al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il

tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni fornite dallo stesso Ispettorato con la circolare 8/2018. Poiché, come ricorda la nota, nella fattispecie si tratta di una sanzione penale punita con la pena pecuniaria, essa, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del Dlgs 124/2004, è soggetta alla procedura della prescrizione obbligatoria di cui all'articolo 20 del Dlgs 758/1994. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il tirocinante, su propria domanda, di "riconoscere" la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. In tal caso, evidentemente, avrà diritto all'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte, al normale trattamento economico, previdenziale ed assistenziale.

Sempre in tema di tirocini extracurricolari sussiste l'obbligo, da parte del soggetto ospitante, di darne tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego, nonché al «rispetto integrale» delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/2004 (il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), alla stessa stregua di quanto lo stesso Testo unico prevede per i lavoratori, come definiti dall'articolo 2, comma 1, dello stesso.

*news e approfondimenti*

## ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI TRAMITE UNA PROVA PRATICA

*Gabriele Taddia, Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 7 marzo 2022*

L'attività di addestramento deve consistere in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

Se i nuovi obblighi formativi a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti saranno effettivi e operativi solo dopo l'emanazione della nuova versione dell'accordo Stato Regioni, entro il 30 giugno, quello che invece è già un obbligo di legge pienamente operativo e sanzionabile è l'addestramento, a seguito della modifica dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008. Per la verità, il Testo Unico, già prevedeva per tutta una serie di mansioni specificamente individuate l'obbligo di addestramento.

Ora, il nuovo comma 5 dell'articolo 37 del Testo unico, come modificato dal DL 146/21 (convertito dalla legge 215/2021) ha fornito ulteriori elementi, dando una definizione normativamente vincolante dell'attività di addestramento, che deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro, e deve consistere in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

La stessa disposizione ha imposto anche l'obbligo di tracciare gli interventi di addestramento, in un apposito registro, che può anche essere informatizzato. Questa previsione ha creato non poche difficoltà di attuazione, ma si tratta in realtà di un adempimento abbastanza semplice: è bene precisare che la norma non ha previsto un format di registrazione, e questo consente a ciascun datore di lavoro di operare come meglio crede.

Certamente, la registrazione dovrà contenere gli elementi essenziali per consentire agli organi di vigilanza di poter verificare l'effettivo adempimento e, pertanto: in primo luogo, l'indicazione della persona che ha impartito l'addestramento, e in questo senso sarà necessario poi poter fornire prova del fatto che si tratta di un esperto di quello specifico settore, con l'acquisizione di

un curriculum o comunque di elementi valutabili tramite la documentazione del caso.

Ovviamente, non è detto che sia un solo addestratore a occuparsi dello stesso lavoratore: dipende dalle mansioni alle quali il lavoratore stesso è adibito e dalle attrezzature o dai processi per i quali l'addestramento deve essere impartito. Potrà, pertanto, esserci una persona diversa per ogni attrezzatura o processo lavorativo.

In secondo luogo, andranno annotate con cura tutte le attività svolte, indicando che tipo di addestramento è stato svolto, gli argomenti trattati e le modalità utilizzate. Infine, sarà da indicare il luogo di lavoro ove è stata svolta l'attività, la durata e la data nella quale la sessione si è svolta, potendosi ben protrarre l'attività anche in più sessioni. Sarà ovviamente necessaria anche la firma del lavoratore al termine del percorso.

Dunque, per adempiere correttamente all'obbligo imposto dall'articolo 37, il datore di lavoro dovrà in primo luogo censire tutte le mansioni e le attività per le quali è obbligatorio l'addestramento, individuare poi i lavoratori da addestrare e coloro che dovranno erogare l'addestramento. Infine, stilare un calendario e provvedere di conseguenza per tutti coloro che possono essere adibiti a quelle mansioni. Come già detto, la disposizione è già pienamente in vigore.

sentenze

## COVID FUORI DALLE POLIZZE INFORTUNI MA UNA SENTENZA RICONOSCE I DANNI

Francesco Maruffi e Giulia Raffaelli,

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 4 aprile 2022*

La pandemia Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni anche nel mondo assicurativo, tra le altre anche in materia di interpretazione delle polizze infortuni stipulate su base volontaria. Nelle aule di giustizia è infatti arrivato il contenzioso circa il diritto degli eredi dell'assicurato che abbia contratto l'infezione da Covid-19 e sia deceduto ad avere l'indennizzo in forza di una polizza infortuni.

### Le norme

La legislazione dell'emergenza si è occupata di questo tema sul fronte "pubblico" delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dell'Inail. L'articolo 42 del decreto legge 18/2020 ("Cura Italia") ha infatti stabilito che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini Inail.

Una norma simile non è stata stabilita per le assicurazioni private. Così, per questo settore, una parte dei commentatori ha argomentato che l'infezione da Covid-19, essendo una malattia infettiva virale, non sia un evento di natura violenta e pertanto non possa qualificarsi come infortunio. Ma un'altra parte ha ritenuto l'infezione da Covid-19 sussumibile nella definizione di infortunio anche nell'ambito delle assicurazioni private in quanto evento violento, fortuito ed esterno.

### L'orientamento prevalente

La questione è entrata nelle aule giudiziarie, dove l'orientamento prevalente che si sta formando afferma che l'infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell'ambito di una polizza infortuni (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021, giudice Mari, Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022, giudice Parziale, Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022, giudice Ria).

In particolare, i giudici ricordano la definizione di infortunio contenuta nelle polizze, come «l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili».

I giudici fondano quindi il loro ragionamento sull'assenza di causa violenta che, invece, è tratto distintivo dell'infortunio. Ciò induce a escludere che il contagio in sé possa essere qualificato come infortunio, poiché altrimenti «si perverrebbe alla conclusione che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza-infortuni» (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690/2021).

Quanto al principio stabilito dall'articolo 42 del decreto "Cura Italia", i giudici ritengono che, siccome la norma fa esclusivo riferimento alle assicurazioni sociali, non sia proprio per tale ragione estensibile alle assicurazioni private.

### **La pronuncia divergente**

In questo contesto, si segnala una pronuncia di senso opposto, per cui l'infezione da Covid-19 deve essere considerata a tutti gli effetti un infortunio in quanto soddisfa la definizione di infortunio quale «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna». Lo ha affermato il Tribunale di Torino con la sentenza del 19 gennaio 2022 (giudice Oberto).

Il Tribunale, basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica disposta in corso di causa, afferma che anche la causa del contagio da Covid-19 possa considerarsi violenta, in quanto il contatto con l'agente patogeno non è dilatato nel tempo e in quanto «il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale (...) con un'alterazione dello stato normale di intere parti dell'organismo (in particolare dell'apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato».

Va rilevato che tutte le sentenze applicano le norme sull'interpretazione del contratto per giungere a conclusioni opposte. In un caso, per rimarcare le differenze tra infortunio e malattia alla quale dovrebbe ascrivere l'infezione da Covid-19; nell'altro caso, al contrario, per contestare la definizione di infortunio contenuta in polizza, poiché le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, nel dubbio, vanno interpretate a sfavore dell'assicuratore.

*sentenze*

## PREMI INAIL, VARIAZIONE SOLO DOPO LA NOTIFICA

*Francesco Favi e Luciano Racchi,*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 1 aprile 2022*

La Cassazione, con la sentenza 10113/2022 del 29 marzo scorso, torna a pronunciarsi su un tema caro ai datori di lavoro: la decorrenza degli effetti dei provvedimenti di variazione adottati dall'Inail, da cui possono derivare maggiori somme da versare all'Istituto. Ciò, a maggior ragione, quando queste somme non siano richieste solo per il futuro ma anche, come nel caso in esame, retroattivamente. Che la variazione consegua a un'iniziativa datoriale o sia disposta d'ufficio dall'Inail, la decorrenza degli effetti della nuova classifica delle lavorazioni o dell'inquadramento in una diversa gestione tariffaria al fine della determinazione dei premi dipende dall'esattezza delle dichiarazioni sulla propria attività che il datore è tenuto a fare all'Inail.

La Corte di legittimità afferma che il rapporto assicurativo con l'Inail è regolato essenzialmente dall'iniziale denuncia di esercizio, che descrive le lavorazioni, e da eventuali successive denunce di variazione, anche quando, come nel caso esaminato, l'Inps dal canto suo abbia modificato l'inquadramento e l'Inail ne abbia di fatto avuto contezza solo anni dopo, in occasione di una propria ispezione. Secondo l'istituto assicuratore i maggiori premi determinati dal passaggio dalla gestione terziario a quella industria erano dovuti sin dal momento in cui l'Inps, su istanza del datore e senza che questi ne avesse portato a conoscenza l'Inail, aveva modificato l'inquadramento. La Cassazione, richiamando anche propri precedenti sul tema, ha invece stabilito che la decorrenza con la quale la società avrebbe dovuto versare i maggiori premi doveva essere successiva alla notifica del provvedimento di variazione adottato dall'Inail a seguito d'ispezione. Ciò in applicazione del principio generale di irretroattività della legge e in coerenza con altre norme regolamentari, in particolare le cosiddette "Modalità di applicazione delle tariffe dei premi", approvate con il Dm 38 del 12 dicembre 2000, secondo le quali gli effetti della variazione si producono dal primo giorno del mese successivo alla sua notifica, salvo che l'errato inquadramento o classificazione siano imputabili all'imprenditore. Rileva la Corte di legittimità che nel caso esaminato l'errato inquadramento non era dipeso dal datore di lavoro, giacché questi, all'opposto, aveva sempre descritto esattamente la propria attività imprenditoriale e la

lavorazione effettivamente esercitata, rimasta pacificamente immutata nel tempo, fin dalla primitiva denuncia di esercizio rivolta all'Inail.

Diverso dal caso esaminato dalla Cassazione è invece quello in cui un'errata dichiarazione del datore avesse determinato il versamento di premi in misura minore al dovuto, così come l'opposto (non infrequente) caso in cui una esatta dichiarazione datoriale, male interpretata dall'Inail, avesse determinato maggiori premi a carico rispetto a quelli dovuti. In tali evenienze, infatti, la decorrenza sarebbe stata retroattiva, nei limiti del regime di prescrizione applicabile: quinquennale nel primo caso, a favore dell'Inail, decennale nel secondo, a favore del datore.

sentenze

## IL DATORE DI LAVORO DI FATTO È TENUTO AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Marco Tesoro, *Il Sole 24 Ore*, Estratto da "Quotidiano del Lavoro" 18 marzo 2022

La *ratio* dell'articolo 2126 del Codice civile è garantire al lavoratore gli stessi diritti – anche ulteriori rispetto a quelli meramente retributivi e previdenziali – che avrebbe avuto se il rapporto fosse stato validamente instaurato, incluse le tutele antinfortunistiche. Così la Corte di cassazione con l'ordinanza 8042/2022 dell'11 marzo.

Un addetto alla raccolta dei rifiuti differenziati per l'ente Bacino Napoli 5 lamentava la violazione, da parte del Comune di Napoli, dell'obbligo di provvedere alla manutenzione e al lavaggio del vestiario fornitogli, in particolare tute con barre catarifrangenti.

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le pretese del lavoratore sostenendo che il Comune di Napoli non fosse qualificabile come datore di lavoro di fatto e, quand'anche lo si fosse ritenuto tale, sarebbe stato responsabile solo per eventuali crediti retributivi e contributivi, in base all'articolo 2126 del Codice civile. Sotto diverso profilo, per la corte territoriale le tute con strisce luminose fornite agli addetti alla raccolta rifiuti non sono qualificabili come Dpi (dispositivi di protezione individuale).

La Corte di cassazione, il Comune di Napoli deve ritenersi datore di lavoro di fatto in quanto il Consorzio di Bacino Napoli 5 non è mai stato costituito e l'ente è stato gestito, sin dall'origine e sia pure in via di mero fatto, come un ramo dell'amministrazione del Comune, con gestione diretta dei rapporti di lavoro da parte del Comune (o dell'assessore preposto), che ne organizzava le prestazioni lavorative, corrispondeva le retribuzioni e forniva indumenti di lavoro e Dpi.

In merito alla conseguente applicazione dell'articolo 2126, per la Cassazione l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale «si pone in contrasto con la *ratio* stessa dell'articolo 2126 del Codice civile, che è quella di garantire al lavoratore gli stessi diritti – anche ulteriori rispetto a quelli meramente retributivi e previdenziali – che egli avrebbe avuto se il rapporto fosse stato validamente instaurato». In particolare, per la Corte di legittimità «l'obbligo di apprestare

ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste anche in capo al datore di lavoro di fatto ed indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto». Tale principio è ricavabile dall'articolo 2087 del Codice civile e dagli articoli 2, lettera b), e 299 del Dlgs 81/2008, con la conseguenza che chi di fatto esercita i poteri decisionali e di spesa e ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro deve predisporre ogni presidio atto a tutelare salute e sicurezza dei relativi addetti.

Infine, per la Cassazione la nozione legale di Dpi non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a «qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 del Codice civile». Nel caso di specie, gli indumenti forniti al lavoratore («indumenti ad alta visibilità: giacca e pantalone di colore arancione fluorescente») sono sufficienti a qualificarli come Dpi perché volti a proteggere il lavoratore dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la normale circolazione dei veicoli. In virtù di quanto sopra, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

sentenze

## SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, CONTESTAZIONE NON UNIVOCA ALLA POSIZIONE DI GARANZIA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

Cipriano Ficedolo, *Il Sole 24 ORE*, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 17 marzo 2022

### **in breve**

*La titolarità di una posizione di garanzia non comporta un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante; il principio di colpevolezza impone la verifica sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire; richiede inoltre la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., Sent. 1 febbraio 2022, n. 3541)*

La Corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riduceva la pena nei confronti dell'amministratore di una ditta di autotrasporti imputato del reato di cui all'art. 589, comma 2, del codice penale perché, nella veste di titolare di posizione di garanzia di fatto, amministratore della predetta ditta, aveva cagionato la morte di un meccanico in pensione, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente l'articolo 2087 c.c. e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 71 per aver omesso di mettere a disposizione attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere ovvero, prelevare dei particolari meccanici da alcuni veicoli destinati alla rottamazione custoditi in un deposito presso il piazzale di pertinenza della propria ditta.

Difatti, la persona deceduta, dopo aver installato sotto la parte esterna del mozzo della ruota posteriore sinistra di un autotreno ivi parcheggiato un sollevatore idraulico e successivamente un supporto di sicurezza al fine di mantenere il mezzo sollevato da terra, era rimasto schiacciato dall'assale posteriore sinistro del veicolo perché il punto di appoggio dello stelo del sollevatore idraulico si era sbilanciato mentre lo stesso era posizionato sotto la scocca, così da cagionargli la morte.

L'imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con due motivi; il primo avente ad oggetto la errata valutazione della prova, rigettato dalla corte, mentre il secondo,

meritevole di accoglimento, criticava la motivazione della sentenza per avere desunto la posizione di garanzia dell'imputato da più fonti normative, senza che i giudici fornissero una motivazione logico/giuridica di quale norma in concreto fosse stata violata.

Secondo la Corte territoriale soggetto beneficiario della tutela antinfortunistica è non solo il dipendente ma, anche il terzo estraneo all'organizzazione del lavoro, come nel caso di specie.

Ha, quindi, sottolineato l'irrilevanza della circostanza che l'imputato non fosse datore di lavoro né committente, attribuendogli l'esercizio dei tipici poteri previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 per avere autorizzato il meccanico a entrare nell'area di sua proprietà e ad operarvi con strumenti inadeguati.

Inoltre, ha richiamato anche l'articolo 2051 c.c. per affermare la responsabilità del proprietario dell'immobile locato, ritenendo irrilevante che l'area in cui era parcheggiato il mezzo fosse regolata da contratto di deposito senza custodia curato da un soggetto terzo in quanto l'imputato, in qualità di proprietario dell'area e di titolare per legge di un potere di controllo finalizzato alla verifica dello stato di conservazione e di sicurezza del medesimo luogo, rivestiva una specifica posizione di garanzia in relazione alla sicurezza degli impianti, dei beni e delle attrezzature ivi presenti, anche per tutti coloro che vi si trovavano ad operare.

Da ultimo, la ditta dell'imputato svolgeva anche attività di officina di autoriparazioni meccaniche, di carrozziere, elettrauto, gommista autovetture e veicoli industriali, all'interno vi si svolgeva attività di piccola riparazione ed erano presenti attrezzi vecchi di lavoro.

Di conseguenza, l'imputato avrebbe dovuto mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi alle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, anche occasionalmente, all'interno della medesima struttura con l'obbligo di vigilare sulla corretta utilizzazione di tali strumenti di lavoro.

La prima questione affrontata dagli ermellini è quella di stabilire quale sia la regola cautelare alla cui violazione sia ascrivibile l'omicidio colposo addebitato all'imputato.

A questo punto giudici di legittimità si pongono due interrogativi di non poco conto per cercare di dirimere la questione:

- quale sia la fonte della posizione di garanzia e se la condotta ascrivibile

- all'imputato sia commissiva ovvero omissiva;
- se il delitto possa ritenersi aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni, posto che nel capo d'imputazione all'imputato è attribuita una posizione di "garanzia di fatto" quale amministratore dell'impresa con violazione dell'articolo 2087 c.p. e Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71.

Nella sentenza impugnata i giudici hanno fondato la posizione di garanzia sull'articolo 2087 c.c. in quanto l'imputato quale legale rappresentante della ditta aveva l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro ed, al contempo, sul Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299, poiché, al momento della verifica dell'infortunio esercitava, nei confronti del de cuius, i tipici poteri previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 avendolo autorizzato a entrare nell'area di sua proprietà e ad operarvi con strumenti inadeguati senza vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, nonché sull'articolo 2051 c.c. in quanto l'area in cui si verificava l'infortunio era di proprietà dell'imputato, per legge, di un potere di controllo finalizzato anche alla verifica dello stato di conservazione e di sicurezza del medesimo luogo.

Ed infine sul Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71 nella sua veste di titolare di impresa esercente anche attività di officina autoriparazioni meccaniche e motoristiche.

Secondo la Cassazione la pluralità di fonti della posizione di garanzia elencate dal giudice di merito non consente di comprendere in base a quale percorso logico/giuridico sia stata individuata la regola cautelare violata dall'imputato, non essendo possibile, in concreto, verificare la correttezza del ragionamento seguito.

Difatti, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015, [Omissis], Rv. 262033; conforme Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, [Omissis], Rv. 264128).

Con la oramai nota sentenza Thyssenkrupp (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, [Omissis], Rv. 261106) dal concetto di rischio la giurisprudenza della Corte di

Cassazione ha desunto altri due concetti:

- il concetto di garante come gestore del rischio: l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni;
- il concetto di area di rischio: garante è colui che ha il potere di gestire un determinato rischio e, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che quel soggetto ha il potere di gestire.

Ed infine, sempre secondo i giudici di legittimità, per qualificare il fatto come aggravato dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario che l'infortunio attenga al c.d. rischio lavorativo, dovendo il giudice di merito spiegare, senza ambivalenze argomentative, per quale ragione si sia pervenuti a tale qualificazione, mentre la Corte territoriale sembrerebbe collegare tale rischio all'autorizzazione concessa dall'imputato alla vittima a entrare nell'area di sua proprietà e a operarvi con strumenti inadeguati.

Invece, la Suprema Corte ha asserito che, una volta che con le proprie condotte il datore di lavoro abbia determinato l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene per i danni non solo che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali.

Alla luce dei principi di diritto suesposti, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata peccasse di manifesta illogicità per le seguenti motivazioni:

- per un verso, conferma che all'imputato dovesse essere attribuita la qualità di "datore di lavoro di fatto" in relazione all'obbligo di garantire la sicurezza dell'area in cui si è svolto l'infortunio;
- dopodiché, collega l'esercizio dei tipici poteri di fatto previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299, all'autorizzazione concessa alla vittima a entrare nell'area di sua proprietà e a operarvi con strumenti inadeguati;
- quindi, richiama l'articolo 2051 c.c., fondando la posizione di garanzia dell'imputato su norma del tutto estranea alla materia antinfortunistica, affermando che egli aveva l'obbligo di garantire la sicurezza del luogo di cui è proprietario;
- da ultimo, gli addebita la violazione della specifica norma cautelare violata nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 71 che non attiene alla conformazione del luogo di lavoro ma all'utilizzo di attrezzatura inadeguata.

In definitiva, secondo i giudici della Suprema Corte la motivazione della sentenza di merito non consente di verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dai giudici di prime cure, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio.

*L'esperto risponde*

## ■ **L'individuazione del preposto non è sempre obbligatoria**

*Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'esperto risponde", 21 marzo 2022*

### **LA DOMANDA**

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha modificato gli obblighi del "preposto" indicati all'articolo 19 del Dlgs 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro). La modifica, apportata anche all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, chiede al datore di lavoro o al dirigente di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. Considerate queste modifiche, vorrei sapere se l'obbligo di nomina del preposto sussiste in tutte le attività lavorative, come, per esempio, nel caso del titolare di un esercizio commerciale di vendita di abbigliamento al dettaglio, con tre commesse dipendenti.

### **LA RISPOSTA**

Prima di rispondere al quesito, è opportuno precisare che il legislatore, nei casi in cui aveva ritenuto necessario che si dovesse procedere all'esecuzione delle attività con l'obbligatoria presenza del preposto appositamente nominato, lo aveva specificatamente previsto nelle norme. Così, per esempio, agli articoli 123, 136, 145, 149 e 151 del capo II del titolo IV del Dlgs 81/2008. È anche necessario chiarire che, non a caso, è stato utilizzato il termine "individuare" e non "designare" o "nominare", come fatto per altri attori (per esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 17, comma 1, lettera b, e il medico competente, ex articolo 18, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008).

Utilizzando la parola "individuare", si vuole distinguere tra un obbligo di nomina del preposto in tutte le realtà aziendali, senza distinzione alcuna, e l'individuazione formale di questi a fronte di una realtà organizzativa che è già caratterizzata dalla presenza di soggetti i quali, nello specifico contesto, sulla base delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In concreto, quindi, la necessità di individuazione, e poi di nomina, del preposto - per coadiuvare il datore di lavoro e i dirigenti nell'attività di vigilanza sull'operato dei lavoratori - deriva dall'organizzazione del lavoro e dalla complessità dell'azienda. Pertanto, nel caso in esame, se il titolare di un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio, quale datore di

lavoro, può esercitare direttamente l'attività di vigilanza sulle proprie collaboratrici nel negozio, l'obbligo di individuazione, e poi di nomina, del preposto non sussiste.

### ■ **Sanitari sospesi per mancanza obbligo vaccinale**

*Antonio Carlo Scacco, Il Sole 24 Ore, Estratto da "L'Esperto risponde", 11 marzo 2022*

#### **LA DOMANDA**

Una dipendente con la mansione di infermiera, impiegata da una cooperativa che gestisce dei servizi pubblici sanitari in appalto, è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione ai sensi del DL44/2021 fino al 31/03/2022 (attuale scadenza dello stato di emergenza). Come si dovrà comportare la cooperativa nei confronti della propria dipendente dal 01/04/2022? Potrà prorogare la sospensione fino al 15/06/2022, magari facendo riferimento al DL n.1 del 07/01/2022 (Obbligo vaccinale over 50) oppure dovrà attendere l'eventuale proroga dello stato di emergenza?

#### **LA RISPOSTA**

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 44/2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Dopo le modifiche apportate dal decreto legge 172/2021, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è eseguito dagli Ordini professionali competenti i quali, in esito negativo, dispongono la sospensione fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine medesimo e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione ha effetto in ogni caso non oltre il 15 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe). Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro, nel caso di cui al quesito la cooperativa, è tenuto a verificare l'ottemperanza alla sospensione eventualmente disposta dall'Ordine.

(G.U. 5 aprile 2022, n. 80)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2022**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone. (22A01436) (G.U. 4 marzo 2022 n. 53)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2022**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno. (22A01437) (G.U. 4 marzo 2022 n. 53)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2022**

Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. (22A01497) (G.U. 4 marzo 2022 n. 53)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 4 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento. (22A01557) (G.U. 5 marzo 2022 n. 54)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 25 febbraio 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 867). (22A01474) (G.U. 7 marzo 2022 n. 55)

**LEGGE 4 marzo 2022, n. 18**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00027) (G.U. 8 marzo 2022 n. 56)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 2 marzo 2022**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 870). (22A01596) (G.U. 9 marzo 2022 n. 57)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina. (22A01598) (G.U. 10 marzo 2022 n. 58)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2022**

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A01599) (G.U. 10 marzo 2022 n. 58)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 24 febbraio 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a consentire il superamento della situazione di criticita' in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio - Proroga della contabilita' speciale n. 6093. (Ordinanza n. 866). (22A01600) (G.U. 11 marzo 2022 n. 59)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 24 febbraio 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. (Ordinanza n. 863). (22A01601)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



PARTNER DELLA CAMPAGNA EUROPEA  
2020/2022



**ORDINANZA 1 marzo 2022**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 868). (22A01664)  
(G.U. 11 marzo 2022 n. 59)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 1 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 869). (22A01665)  
(G.U. 11 marzo 2022 n. 59)

**MINISTERO DELLA SALUTE****ORDINANZA 11 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta. (22A01707)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 24 febbraio 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6076. (Ordinanza n. 865). (22A01602)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 24 febbraio 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata interessato dall'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6082. (Ordinanza n. 864). (22A01603)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 4 marzo 2022**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 872). (22A01667)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 6 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 873). (22A01666)  
(G.U. 12 marzo 2022 n. 60)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 13 agosto 2021**

Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021. (Ordinanza n. 120). (22A01607)  
(G.U. 14 marzo 2022 n. 61)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 7 settembre 2021**

Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma. (Ordinanza n. 118). (22A01605)  
(G.U. 14 marzo 2022 n. 61)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016****ORDINANZA 8 settembre 2021**

Disciplina degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici. (Ordinanza n. 119). (22A01606)  
(G.U. 14 marzo 2022 n. 61)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 4 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 871). (22A01704)  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 22 ottobre 2021**

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli articoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021. (Ordinanza n. 121). (22A01617)  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure. (Ordinanza n. 122). (22A01618)  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 123). (22A01619)  
(G.U. 15 marzo 2022 n. 62)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 24 gennaio 2022**

Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.) (22A01653)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 16 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale». (Ordinanza n. 1). (22A01682)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 16 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 3, intitolata «Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie». (Ordinanza n. 2). (22A01683)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 20 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 2, intitolata «Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili». (Ordinanza n. 3). (22A01684)  
(G.U. 17 marzo 2022 n. 64)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 23 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 3, «Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili», e Linea di intervento n. 4, «Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite». (Ordinanza n. 4). (22A01695)  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 23 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A1 «Innovazione digitale», Linea di intervento n. 1, intitolata «Potenziamento infrastrutturazione di base finalizzata all'aumento della resilienza della comunicazione», Linea di intervento n. 2, intitolata «Realizzazione di sistemi informativi (piattaforme telematiche) per la gestione digitale in tempo reale di servizi», e Linea di intervento n. 3, intitolata «Realizzazione di una piattaforma territoriale informatica», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. (Ordinanza n. 5). (22A01696)  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilità», Linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale». (Ordinanza n. 6). (22A01697)  
(G.U. 18 marzo 2022 n. 65)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 10 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 874). (22A01788)  
(G.U. 19 marzo 2022 n. 66)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 13 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 876). (22A01849)  
(G.U. 19 marzo 2022 n. 66)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città». (Ordinanza n. 7). (22A01744)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 1 «Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici». (Ordinanza n. 8). (22A01745)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 3, intitolata «Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita». (Ordinanza n. 9). (22A01746)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

#### **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A01796)  
(G.U. 21 marzo 2022 n. 67)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

##### **ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2: «Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili», Linea di intervento n. 2: «Rifunzionalizzazione di edifici temporanei per la realizzazione del Centro nazionale del servizio civile universale, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici temporanei». (Ordinanza n. 10). (22A01756)  
(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

##### **ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3: «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 2, intitolata: «Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali». (Ordinanza n. 11). (22A01757)  
(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

##### **ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4: «Centri di ricerca per l'innovazione», Linea di intervento n. 1: «Contributo per la realizzazione e/o implementazione di quattro centri di ricerca e trasferimento tecnologico». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 12). (22A01758)  
(G.U. 22 marzo 2022 n. 68)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

##### **ORDINANZA 11 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle Province di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6097. (Ordinanza n. 875). (22A01851)  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

##### **ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4: «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2: «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 13). (22A01811)  
(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

##### **ORDINANZA 30 dicembre 2021**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misure B1: «Sostegno agli investimenti», B2: «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3: «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie». Approvazione della convenzione con Invitalia. (Ordinanza n. 14). (22A01812)

(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Integrazione e modifica delle ordinanze PNC numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 2021 - Ricognizione dei CUP e dei CIG acquisiti dai soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 previsti dal Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Ordinanza n. 15). (22A01813)

(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze numeri 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 del 2021 PNC Sisma. (Ordinanza n. 16). (22A01814)

(G.U. 23 marzo 2022 n. 69)

**DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24**

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)

(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 19 gennaio 2022**

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017. (22A01864)

(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 25 ottobre 2021**

Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - Scuola di infanzia "G. Ciarlantini", Scuola primaria "F. Allevi", Istituto di istruzione superiore "A. Gentili", Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 28). (22A01836)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza n. 29). (22A01837)

(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo. (Ordinanza n. 30). (22A01838)

(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021». (Ordinanza n. 124). (22A01861)

(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 10 febbraio 2022**

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022. (Ordinanza n. 125). (22A01862)  
(G.U. 24 marzo 2022 n. 70)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 16 marzo 2022**

Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola. (22A01872)  
(G.U. 25 marzo 2022 n. 71)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 31 dicembre 2021**

Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (Ordinanza speciale n. 31). (22A01843)  
(G.U. 25 marzo 2022 n. 71)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

**ORDINANZA 1 febbraio 2022**

Recepimento delle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 32). (22A01844)  
(G.U. 25 marzo 2022 n. 71)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 25 marzo 2022**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (22A02002)  
(G.U. 26 marzo 2022 n. 72)

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validita' 2021-2025, del Parco nazionale della Sila, ricadente nel territorio della Regione Calabria. (22A01890)  
(G.U. 26 marzo 2022 n. 72)

**LEGGE 28 marzo 2022, n. 25**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00035) (Suppl. Ordinario n. 13)  
(G.U. 28 marzo 2022 n. 73)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A01967)  
(G.U. 29 marzo 2022 n. 74)

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A01968)  
(G.U. 29 marzo 2022 n. 74)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 29 marzo 2022**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A02126)  
(G.U. 30 marzo 2022 n. 75)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022**

Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. (22A02169)  
(G.U. 31 marzo 2022 n. 76)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA 25 marzo 2022**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 879). (22A02171)  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 26 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 880). (22A02172)  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 29 marzo 2022**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 881). (22A02151)  
(G.U. 1 aprile 2022 n. 77)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. (22A02187)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2022**


Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (22A02188)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**MINISTERO DELLA SALUTE****ORDINANZA 1 aprile 2022**

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (22A02205)  
(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

**MINISTERO DELLA SALUTE****ORDINANZA 1 aprile 2022**

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali». (22A02223)  
(G.U. 4 aprile 2022 n. 79)



**Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Viale Sarca 223 - 20126 Milano

**Redazione:** 24 ORE Professionale

**© 2021 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.